

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto di appalto per la progettazione e costruzione di 3 impianti fotovoltaici a terra di potenza complessiva pari a 1.131,60 KWp siti nel Comune di Casina, mediante locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 160 bis D.Lgs. 163/06

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____ nella residenza municipale del Comune di Casina, presso l'Ufficio di Segreteria

AVANTI A ME

Dott. _____, Segretario Comunale del Comune di Casina, autorizzato a rogare i contratti in cui l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune.

SONO COMPARI

Da una parte:

a) Geom. Fabio Ruffini, nato a Castelnuovo né Monti il 8.05.1976, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Casina, codice fiscale 00447820358 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del 3° Settore Uso ed Assetto del Territorio, nonché di responsabile del procedimento contrattuale, ente nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come "Stazione Appaltante" o "Comune" o "Soggetto Utilizzatore" o "Soggetto Responsabile degli impianti";

Dall'altra parte:

b) Il Sig..... nato a ilche dichiara di intervenire in questo atto in qualità di rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con scrittura privata autenticata/atto pubblico a Ministero del Dott.....Notaio in....., in data,.....rep.n....., registrato il.....al n....., che in originale (oppure in copia

dichiarata conforme dallo stesso Notaio in data.....) si allega al presente atto sotto la lettera “.....” per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il suddetto Raggruppamento temporaneo di imprese, in prosieguo nel presente contratto denominato “Aggiudicatario” è costituito fra le seguenti Ditte/Società/Imprese;

- con sede in via n.,partita IVA e codice fiscale, in prosieguo nel presente contratto denominato “Soggetto Finanziatore”
- con sede in via n.,partita IVA e codice fiscale, in prosieguo nel presente contratto denominato “Soggetto Realizzatore”

Responsabili ciascuna in relazione alla specifica obbligazione assunta ai sensi dell'art. 160 bis comma 3 D.Lgs 163/06 e s.m.i. nonchè del presente contratto.

I suddetti Signori, della cui identità personale e poteri io Segretario Togante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO CHE

a) il Comune di Casina intende farsi parte attiva nel definire politiche di miglioramento della qualità dell'ambiente volte a diminuire gli inquinanti in atmosfera, mediante soluzioni in grado di garantire anche un ritorno economico per il Comune stesso e, a tal fine, intende realizzare tre impianti fotovoltaici, di potenza complessiva pari a 1.131,60 Kwp su distinte aree attualmente nella disponibilità del Comune a fronte di impegno dei proprietari a cederle in diritto di superficie.

b) la Giunta Comunale di Casina con deliberazioni n. 52 del 14/05/2010 e n. 59 del 27/05/2010 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ad oggetto “Costruzione di n. 3 impianti fotovoltaici a terra di potenza complessiva pari a 1.131,60 Kwp” e la restante documentazione posta a base di gara. Il progetto prevede la realizzazione di 3 impianti per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica della potenza ciascuno di circa 400 Kwp connessi alla rete elettrica MT (di seguito, “Impianti”) su aree site in Comune di Casina;

c) gli impianti sono situati rispettivamente:

- n. 1 località Migliara
- n. 2 località Leguigno
- n. 3 località Cortogno

rinviano concordemente le parti, per la puntuale identificazione catastale dei terreni interessati, al progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 14/05/2010 esecutiva ai sensi di legge;

d) con le deliberazioni sopra citate la Giunta Comunale ha individuato, sulla base di studio di fattibilità economico-finanziario, quale modalità di realizzazione dell'intervento la locazione finanziaria di opera pubblica di cui all'art.160 bis del D.Lgs. 163/2006;

e) il Consiglio Comunale di Casina con la deliberazione n. 28 del 14.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la variazione al programma triennale 2010-2012 ed all'elenco annuale 2010 delle opere pubbliche confermando, quale modalità realizzativa degli interventi, la locazione finanziaria di opera pubblica di cui all'art.160 bis del D.Lgs. 163/2006;

f) con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 71 del 1.06.2010, la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi dell'articolo 160 bis del D.Lgs 163/2006, e s.m.i., (di seguito anche "Codice dei Contratti"), una procedura *aperta per la locazione finanziaria immobiliare in costruendo* finalizzata alla progettazione definitiva/esecutiva, realizzazione e mantenimento in efficienza di n. 3 impianti fotovoltaici su distinte aree attualmente nella disponibilità del Comune a fronte di impegno dei proprietari a cederle in diritto di superficie;

g) a seguito dell'espletamento della gara, con successiva Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. _____ del _____, l'appalto è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (di seguito anche "RTI") composto dall'impresa _____ in qualità di capogruppo mandataria (di seguito anche "_____") la cui obbligazione avrà ad oggetto _____ e la società _____ in qualità di mandante la cui obbligazione avrà ad oggetto _____;

h) a carico dell'Aggiudicatario non risultano cause di esclusione, giusta documentazione acquisita ai sensi dalle norme vigenti;

i) l'Aggiudicatario ha provveduto a prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 per l'importo di Euro _____ (_____)

j) ai sensi dell'articolo 160 bis comma 3 del Codice dei Contratti, il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Realizzatore sono responsabili ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta;

k) ai fini del perfezionamento della locazione finanziaria, i proprietari delle aree sulle quali insisteranno gli impianti costituiranno, a favore del Soggetto Finanziatore, un diritto di superficie della durata di anni 21 (ventuno), a titolo oneroso per un importo già fissato in sede di gara e con rogito da trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari. Detti proprietari a tal fine hanno sottoscritto lettera di impegno a cedere il diritto di superficie in favore del Soggetto Aggiudicatario mediante atto a rogito di notaio scelto dalla Stazione stessa;

l) la Stazione Appaltante avrà cura di adottare tutte le più opportune misure di verifica e controllo sull'andamento dei lavori e sulla conformità del Progetto alle proprie esigenze di Utilizzatore, spettando altresì alla Stazione Appaltante, le funzioni e i compiti previsti dalla normativa di cui agli articoli 141 c.8 e 176 c.3 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (Vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori e Alta Sorveglianza sulla realizzazione delle opere);

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Premesse ed allegati

Le premesse, la documentazione e gli atti richiamati o materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto formando, con esso, unico e inscindibile contesto e assumono ad ogni effetto valore di patto.

Sono allegati al presente contratto i seguenti documenti/elaborati:

- i. Progetto Preliminare approvato con delibera di G.C. n. 52 del 14/05/2010;
- ii. Documentazione approvata con delibera di G.C. n. 59 del 27/05/2010, costituita da:
 - Capitolato Speciale Prestazionale;
 - Schema di Contratto;

- Schema di Contratto per la manutenzione;
- iii. Documentazione tecnica proposta in sede di offerta elementi qualitativi;
- iv. Piano di ammortamento provvisorio presentato in sede di offerta elementi quantitativi;

che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione.

Articolo 2 - Definizioni e interpretazione

I termini utilizzati nel presente Contratto, laddove abbiano la lettera iniziale maiuscola e non altrimenti definiti in altri articoli del presente Contratto, avranno il significato di seguito indicato:

Appaltatore/Aggiudicatario: con questa espressione si intendono complessivamente i componenti del RTI sottoscrittrice del presente contratto;

AEEG: indica l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

Attività: le attività da eseguirsi da parte del Realizzatore ai sensi del presente Contratto, ivi incluse, in particolare, la Progettazione Definitiva ed Esecutiva e le Opere, l'ingegneria di base e di dettaglio, la fornitura dei materiali e dei Componenti, l'installazione, la messa in opera e l'assistenza all'esecuzione del prove di primo avviamento e collaudo tecnico dei componenti ai fini dell'accesso al Conto Energia (D.M. 19.02.2007) nonché l'assistenza al collaudo ai sensi dell'art. 141 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. , l'impiego di mano d'opera, l'uso dei macchinari necessari e delle installazioni temporanee, finalizzati alle opere relative alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, tutti i sistemi accessori, lavori di connessione alla rete elettrica, la consegna dei ricambi necessari, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la predisposizione della documentazione tecnica, il tutto come meglio precisato negli articoli successivi, la predisposizione della documentazione e le pratiche richieste dagli enti preposti incluso quelle con GR, GSE e UTF, lo *start up*, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto, la guardiania, manutenzione ordinaria e straordinaria fino all'emissione del Certificato di Collaudo;

Autorità: indica le autorità, agenzie, enti, uffici pubblici italiani responsabili per il rilascio delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, licenze e qualsiasi altro atto necessario alla costruzione, entrata in esercizio e funzionamento di un impianto fotovoltaico;

Autorizzazioni: ogni licenza, autorizzazione, certificazione, presentazione, registrazione, concessione, ovvero le altre approvazioni delle autorità competenti, richieste dalla Legge Applicabile ai fini della realizzazione e mantenimento in efficienza dell'Impianto e delle opere di connessione alla rete elettrica comprese, a titolo esemplificativo, quelle richieste dalla Legge Applicabile in materia di urbanistica, edilizia, ambiente, paesaggistica e/o archeologia;

Certificato di Collaudo Tecnico dell'impianto: il Certificato di Collaudo Tecnico dell'Impianto ai sensi dell'allegato 1 e 4 D.M. 19 febbraio 2007. Il superamento delle condizioni poste nell'allegato 1 del D.M. 19 febbraio 2007 è condizione necessaria per accedere al Conto Energia;

Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo: il collaudo come inteso ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Codice dei Contratti: Il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Collaudo Enel: indica il collaudo che Enel dovrà effettuare ai sensi della delibera AEEG n. 281/05 o Arg/elt 99/08 così come integrato e modificato, ove applicabile, al fine della Connessione alla Rete Elettrica secondo CEI 0-16;

Completamento dell'Impianto: significa il completamento di tutte le Opere e delle Attività come da progetto esecutivo incluso tutto quanto necessario alla presa in carico delle opere che saranno cedute ad Enel e di tutto quanto necessario al Gestore dei Servizi Elettrici ai fini dell'erogazione dell'incentivo e alla vendita di energia nel rispetto del D.M. 19.02.2007;

Comunicazione di Approvazione della Progettazione Definitiva: ha il significato di formale comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo a cura della Stazione Appaltante; ne consegue la possibilità per l'aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante il progetto esecutivo;

Comunicazione di Approvazione della Progettazione Esecutiva: ha il significato formale comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, a cura della Stazione appaltante, ne consegue la possibilità per l'aggiudicatario di dare corso all'esecuzione delle opere;

Connessione alla Rete Elettrica: significa la connessione alla Rete Elettrica, in conformità alle previsioni di cui alla delibera AEEG n. 281/05 o Arg/elt 99/08, ove applicabile nel rispetto della CEI 0-16.;

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione: indica il professionista cui sono affidati i compiti descritti per tale ruolo secondo i termini del

D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la stesura del Piano di Coordinamento e Sicurezza;

Contratto: il presente contratto di appalto, comprensivo degli Allegati;

Consegna dei Lavori: il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129 e 130 DPR 554/99;

Data di Ultimazione dei Lavori: il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori in doppio esemplare, i sensi dell'art. 172 del DPR 554/99;

Cronoprogramma: indica la dettagliata pianificazione nel tempo delle attività da svolgere relativamente a tale Impianto da parte dell'aggiudicatario in sede di gara;

Decreto: indica il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 contenente i "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 Dicembre 2003, n°387, e successive modifiche e integrazioni;

Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dall'Aggiudicatario in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Applicabile, che avrà i compiti di direzione dei lavori e delle forniture; ai sensi dell'articolo 124 del DPR 554/99 e s.m.i., il Direttore dei Lavori svolgerà – durante la fase di esecuzione – anche la funzione di Responsabile dei Lavori per la Fase di Esecuzione;

Enel: Enel Distribuzione S.p.A. in qualità di gestore locale della rete elettrica;

Entrata in Esercizio: significa l'entrata in esercizio dello stesso ai sensi dell'art. 2 lett. g. del DM 19 febbraio 2007, come eventualmente modificato e integrato;

Giorno naturale: intende ogni giorno di calendario inclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi;

GSE: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., soggetto deputato all'attuazione del regime di Tariffa Incentivante prevista dal D. M. 19.02.2007;

Impianti: impianti fotovoltaici oggetto del presente contratto;

Prodotto: si intende l'impianto fotovoltaico realizzato nella sua interezza;

Informazioni Riservate: indica le informazioni, i dati, le note, le registrazioni, gli accordi, i documenti, in qualunque supporto contenuti, resi noti da una delle Parti all'altra, o comunque ottenute da una delle Parti e collegate all'esecuzione del presente Contratto, ed in particolare le Specifiche Tecniche, inclusa, senza limitazioni di sorta, ogni documentazione tecnica e contrattuale inerente le Opere ed il loro oggetto, nonché ogni documento di natura commerciale ovvero dati patrimoniali, dati relativi a prezzi e

conoscenze tecniche, modelli, formulari, processi industriali, registrazioni, fotografie, disegni, condizioni contrattuali, *software*, programmi e modelli ed ogni altra proprietà intellettuale ed industriale della Parte che effettua la comunicazione o comunque a cui tali dati fanno riferimento;

Legge Applicabile: tutte e ciascuna delle leggi, regolamenti, provvedimenti, decreti, atti aventi valore vincolante in Italia ed emessi da parte di ogni organo statale, autorità giudiziaria e/o amministrativa, che abbiano efficacia alla data di stipulazione del presente Contratto o che siano entrati in vigore successivamente;

Soggetto Finanziatore: il soggetto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che finanzierà la realizzazione dell' Impianto e diverrà proprietaria superficiaria dello stesso;

Soggetto Realizzatore: il Soggetto qualificato ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 163/06, facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che realizzerà gli impianti e le opere e sottoscriverà il collegato contratto di mantenimento in efficienza degli impianti;

Soggetto Utilizzatore: colui che consegue la disponibilità del bene e versa il corrispettivo alla società di leasing – il Comune di Casina;

Locazione finanziaria: si intende un contratto in base al quale il soggetto finanziatore, dietro versamento di canoni periodici, mette a disposizione dell'Utilizzatore gli impianti fotovoltaici fatti costruire appositamente. Alla scadenza del contratto, l'Utilizzatore ha la possibilità di acquistare il bene esercitando l'opzione finale di acquisto ad un prezzo prestabilito contrattualmente;

Soggetto Responsabile: soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti – il Comune di Casina;

Responsabile del Procedimento: indica il tecnico nominato dalla Stazione Appaltante, che, ai fini del presente Contratto, svolge le funzioni di Vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, analogamente a quanto previsto in tema di concessioni all'art. 141, comma 8, del D.Lgs. 163/06;

Tariffa Incentivante: l'incentivo per la produzione e la fornitura di energia alla rete italiana di energia elettrica ai sensi del Decreto.

Articolo 3 - Norme applicabili

Il presente contratto è sottoposto al rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i). e, per quanto applicabili, dei regolamenti attuativi, quali il D.P.R. n. 34/2000 ed il D.P.R. 554/99 nonché della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/08).

Articolo 4 - Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di n. 3 impianti per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, della potenza ciascuno di circa 400 Kwp connessi alla rete elettrica MT, su distinte aree attualmente nella disponibilità della Stazione Appaltante a fronte di impegno dei proprietari a cederle in diritto di superficie, identificate negli elaborati di progetto, mediante lo strumento della locazione finanziaria di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006.

Con il presente Contratto, in particolare, la Stazione Appaltante affida al Realizzatore - che accetta - la realizzazione "chiavi in mano" degli Impianti, comprensiva della Progettazione Definitiva ed Esecutiva e dell'esecuzione di tutte le Opere necessarie per la sua integrale realizzazione, ivi incluse le opere di connessione alla rete elettrica, a regola d'arte ed in conformità alle Autorizzazioni, al Progetto Definitivo ed Esecutivo, al Cronoprogramma, alle Specifiche Tecniche, al presente Contratto ed alle Leggi Applicabili.

Con l'espressione "chiavi in mano" le Parti hanno inteso stabilire che il Realizzatore assume espressamente il rischio di eseguire il Contratto, adempiendo a tutte le obbligazioni in esso previste.

In particolare, devono intendersi incluse le seguenti Attività del Realizzatore:

a) Ingegneria: sono comprese l'esecuzione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva in conformità alla Progettazione Preliminare ed alla documentazione posta a base di gara nonché alle Specifiche Tecniche offerte in sede di gara e soggette alla approvazione della Stazione Appaltante, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazioni, il progetto "as-built", gli schemi elettrici, le Specifiche Tecniche dei componenti ed i manuali di operazione e manutenzione. Sempre nell'ambito di questa Attività, il Realizzatore sarà tenuto a fornire la progettazione della connessione alla rete elettrica dell'impianto e a tutte le competenze in materia di sicurezza in fase di progettazione.

b) Documentazione tecnica per le Autorizzazioni come definita nel capitolato prestazionale. Il Realizzatore dovrà predisporre e mettere a disposizione della Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta:

(a) dalle Autorità competenti per la realizzazione, l'entrata e il mantenimento in esercizio degli impianti;

(b) da Enel e dai soggetti da quest'ultima incaricati per lo svolgimento di tutte le attività necessarie al fine della Connessione alla Rete Elettrica;

(c) dal GSE ai sensi del Decreto e ss.mm.ii. per ottenere la Tariffa Incentivante.

c) Assistenza in tutte le procedure richieste da Enel al fine dello svolgimento del Collaudo e partecipazione ad eventuali incontri con Enel. Resta inteso che Il Realizzatore dovrà stabilire (congiuntamente con l'Autorità competente, Enel e la Stazione Appaltante) la tipologia le modalità e le tempistiche del Collaudo Enel.

d) Opere civili in cui sono compresi la realizzazione degli accessi all'area, degli scavi per le canalizzazioni elettriche sia degli Impianti sia delle opere di connessione, delle fondazioni, della cabina di consegna, delle recinzioni, del cancello d'accesso e degli edifici necessari per l'alloggiamento degli inverter e delle cabine di trasformazione, la fornitura e l'installazione di un sistema di allarme, in conformità al Progetto Esecutivo ed alle Specifiche Tecniche, fornendo a suo carico e spese, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessaria, nonché il ripristino dello stato del suolo e dell'ambiente, la rimozione del cantiere e il ripristino delle aree verdi.

e) Fornitura degli apparati elettro-meccanici in cui sono compresi la fornitura, l'installazione e la messa in opera dei pannelli fotovoltaici, degli appositi elementi di supporto, delle strutture di fissaggio, degli inverter, dei quadri e collegamenti elettrici in corrente continua ed alternata, dei quadri di interfaccia, dei trasformatori elevatori, del sistema di video sorveglianza e anti-intrusioni, del sistema di monitoraggio nonché di ogni altro componente necessario in conformità alla Progettazione Preliminare e alle Specifiche Tecniche offerte in sede di gara.

Il Realizzatore è inoltre obbligato a mettere a disposizione della Stazione Appaltante, curandone la relativa custodia, almeno 10 moduli fotovoltaici per ogni impianto. Il trasporto, lo scarico e l'immagazzinamento in cantiere di tutto il materiale fornito alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante provvederà a far data dalla propria presa in carico degli Impianti ad affidare in custodia detto materiale al Soggetto Manutentore.

f) Montaggio ed Installazione in cui sono compresi la fornitura e l'installazione, ivi incluso l'impiego della mano d'opera, di tutti i materiali, accessori e componenti secondari che

si rendano necessari per la corretta e sicura operatività, in conformità alle Specifiche Tecniche, alla Legge Applicabile e alla regola dell'arte, nel rispetto del Cronoprogramma.

Il Realizzatore sarà tenuto altresì:

- alla custodia e alla vigilanza su tutti i componenti e materiali presenti in cantiere, ivi incluse le Apparecchiature, fino alla data del rilascio del Certificato di Collaudo;
- alle operazioni di assistenza al Collaudo;
- alla consegna alla Stazione Appaltante, come condizione per l'accesso al conto energia, di tutti gli eventuali chiarimenti, informazioni, documenti, elaborati grafici, che dovessero essere richiesti.

Resta inteso che nella misura in cui uno qualsiasi degli elementi o delle attività relative agli Impianti, non sia incluso, o risulti incompleto o genericamente descritto o previsto nel presente Contratto ma risulti opportuno per la realizzazione "chiavi in mano" e il funzionamento degli Impianti (compresi tutti gli impianti ausiliari e periferici nonché la realizzazione degli stessi), tali elementi o attività dovranno essere forniti dal Realizzatore senza costi aggiuntivi.

Le parti si danno reciprocamente atto che le attività, oggetto della gara di appalto, funzionali al mantenimento in efficienza degli impianti in conformità alla Progettazione Preliminare e alle Specifiche Tecniche offerte in sede di gara, per 20 anni di produzione, non sono dedotte nell'ambito del presente contratto in quanto assunte ad obbligazioni contrattuali dal Soggetto Realizzatore nell'ambito di specifico documento negoziale. Nel contesto del presente atto il Soggetto Realizzatore si impegna a sottoscrivere il contratto disciplinante il mantenimento in efficienza degli impianti a fronte della corresponsione del canone da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 5 - Diritto di Superficie

La Stazione Appaltante dopo la sottoscrizione del presente contratto si impegna a far sottoscrivere, a favore del Soggetto Finanziatore, diritto di superficie sulle aree oggetto della realizzazione degli impianti entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione del presente, mediante atto pubblico avanti ad Ufficiale Rogante indicato dalla Stazione Appaltante.

Le Parti convengono che il diritto di superficie si estenderà al di sotto del suolo limitatamente alle necessità derivanti dalla realizzazione degli impianti.

Il diritto di superficie, concesso a titolo oneroso, ha durata pari a 21 (ventuno) anni e si intenderà comunque estinto di diritto, sia nel caso in cui l'Utilizzatore eserciti l'opzione finale di riscatto alla scadenza del contratto di leasing, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 15, sia nel caso di riscatto anticipato dell'opera secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 16, sia nel caso in cui il presente contratto si risolva o si sciogla o perda efficacia anticipatamente.

Le Parti convengono che, in conformità al disposto dell'art. 952, primo e secondo comma, del codice civile, il Soggetto Finanziatore diverrà e rimarrà proprietario superficario, per tutta la durata del diritto, di ogni opera che verrà realizzata sull'area concessa in diritto di superficie, opere che cederà in locazione finanziaria alla Stazione Appaltante a decorrere dal certificato di collaudo e verbale di presa in consegna delle opere come meglio precisato al successivo art. 28. Resta fermo il divieto per il Soggetto Finanziatore di alienare le opere realizzate sulle aree, costituire ipoteche, servitù, pesi e/o privilegi o comunque iscrizioni pregiudizievoli nonché di cedere il medesimo diritto di superficie. Tale divieto dovrà essere esplicitamente previsto nell'atto di cessione di diritto di superficie dell'area ai fini della trascrizione e opponibilità del medesimo ad eventuali terzi.

I costi e gli oneri fiscali, se dovuti, e il versamento del corrispettivo ai proprietari delle aree per il perfezionamento del diritto di superficie in favore del Soggetto Finanziatore e la sua trascrizione, saranno sostenuti dal Soggetto Finanziatore e capitalizzati nell'ambito dei canoni di locazione finanziaria.

Il diritto di superficie non è cedibile a terzi a nessun titolo.

I proprietari hanno garantito alla Stazione Appaltante la piena titolarità, l'assoluta disponibilità e la completa libertà di quanto viene ceduto, da pesi, oneri, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Le parti danno atto che è stato rilasciato dal Comune di Casina il certificato di destinazione urbanistica in data _____, relativo alle aree oggetto del diritto di superficie e la Stazione Appaltante dichiara altresì che non sono intervenute variazioni sul contenuto del certificato medesimo da quella data ad oggi.

La consegna delle aree risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti.

Prima della scadenza del diritto di superficie si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza dei luoghi. Di tale stato verrà steso verbale in contraddittorio, da sottoscrivere dalle parti.

Articolo 7 - Importi contrattuali

Il corrispettivo dovuto dal Soggetto Finanziatore al Soggetto Realizzatore per il pieno e perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali dallo stesso assunte come dettagliate al titolo III del presente contratto nonché con riferimento alla progettazione preliminare approvata dalla Stazione Appaltante e alle Specifiche Tecniche offerte dall'Aggiudicatario in sede di gara, è fissato in euro _____ (Euro _____ oltre I.V.A. nella misura di legge).

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Prezzo Contrattuale è stato pattuito a corpo, a prezzo fisso ed invariabile, data certa e chiavi in mano.

Lo spread offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara è corrispondente a _____ e costituisce parametro di determinazione del canone di leasing.

Il canone annuale onnicomprensivo che sarà corrisposto dalla Stazione Appaltante al Soggetto Realizzatore a fronte delle attività funzionali al mantenimento in efficienza degli impianti è fissato in Euro _____ con incremento ISTAT a decorrere dal 3^o anno, come da contratto di mantenimento in efficienza degli impianti.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON IL SOGGETTO FINANZIATORE

Articolo 8 - Durata del contratto di leasing - Determinazione del canone di locazione e modalità di pagamento

La durata del contratto di locazione finanziaria è fissato in anni 20 (venti) a decorrere dalla data del certificato di collaudo tecnico degli impianti e dell'avvenuto allacciamento alla rete elettrica.

I canoni di leasing saranno semestrali, posticipati, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, in numero complessivo pari a 40. Il primo canone semestrale sarà corrisposto dopo 9 mesi dalla data del certificato di collaudo tecnico degli impianti e dell'avvenuto allacciamento alla rete elettrica.

I restanti 39 entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento, previa fatturazione da parte del locatore.

La fattura dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Casina almeno un mese prima della scadenza al fine di consentire allo stesso di provvedere agli adempimenti di

legge. I canoni di leasing saranno corrisposti dall'Ente alla naturale scadenza tramite RID sul conto di Tesoreria ovvero con altra modalità che tuttavia rispetti la naturale scadenza degli stessi.

La determinazione definitiva del tasso di interesse applicato sarà effettuata rilevando il tasso IRS 20 anni (lettera) dal quotidiano "Il Sole 24 ore" del giorno lavorativo bancario antecedente il verbale di collaudo tecnico dell'opera e sommando a questo lo spread (con 4 cifre decimali) offerto in sede di gara.

Le parti danno atto che al presente contratto è allegato un piano di ammortamento provvisorio prodotto dall'Aggiudicatario in sede di gara, che sarà sostituito da un piano di ammortamento definitivo che sarà formulato a cura dell'Aggiudicatario sulla base del costo finale di realizzazione degli impianti al tasso di interesse sopra specificato.

Il capitale finanziato sarà determinato sulla base degli oneri sostenuti dal Finanziatore su richiesta o autorizzazione della stazione Appaltante, relativamente alla realizzazione dell'opera (progettazione, lavori, imposte, onorari notarili, interessi di prelocazione e ogni altra spesa inerente l'investimento), nei limiti previsti dal quadro economico.

Sono esclusi dai canoni di leasing i servizi aggiuntivi post realizzazione (assistenza, manutenzione, verifiche periodiche, ecc.) che sono previsti nello specifico contratto fra Soggetto Realizzatore e Stazione Appaltante avente ad oggetto il mantenimento in efficienza degli impianti.

Articolo 9 - Finanziamento dei lavori

Il Finanziatore assume l'obbligo, nei confronti della Stazione Appaltante, di effettuare il pagamento delle fatture che il Realizzatore e/o i progettisti emetteranno nei confronti del Finanziatore stesso.

Eventuali costi aggiuntivi derivanti da varianti in corso d'opera ovvero da imprevisti saranno riconosciuti dal Finanziatore al Realizzatore solo se formalmente autorizzati dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante non è responsabile di eventuali ritardi nel pagamento di quanto autorizzato.

Resta inteso che costituisce condizione essenziale per l'emissione e l'approvazione dei SAL, che gli stessi corrispondano alle prestazioni ed ai lavori effettivamente eseguiti. I SAL includeranno le eventuali variazioni apportate al Progetto.

Gli importi di ciascun SAL, fermo restando la determinazione a corpo dell'appalto, saranno determinati applicando le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni eseguite agli importi totali delle corrispondenti lavorazioni indicate nel Computo Metrico Estimativo. Dette quote percentuali saranno convenzionalmente ricavate commisurando le quantità progressive di ogni lavorazione eseguita agli importi totali risultanti dal medesimo computo metrico con la precisazione che, in assenza di varianti ordinate alle singole lavorazioni, alla loro ultimazione sarà contabilizzato il 100% degli importi totali indicati per le stesse lavorazioni nel computo metrico estimativo di cui sopra.

Su ogni SAL sarà operata una trattenuta pari al 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo della rata dello stesso a titolo di ritenuta in garanzia. Le somme così ritenute saranno infruttifere e diverranno esigibili da parte del Realizzatore dalla data di approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-amministrativo. Mensilmente il Direttore dei lavori definirà, in contraddittorio con il Realizzatore, le quote percentuali di avanzamento che verranno riportate sul libretto delle misure e conseguentemente verrà redatto il Registro di Contabilità applicando alle stesse i relativi importi; dal Registro di Contabilità si ricaverà lo stato di avanzamento dei lavori che darà origine ai SAL, da predisporre a cura del Direttore dei Lavori.

Gli importi dei singoli SAL e di quello finale, oltre IVA, saranno liquidati entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di emissione del Certificato di Pagamento, debitamente controfirmato dal RUP, dietro emissione di fattura da parte del Realizzatore conforme alle vigenti norme fiscali.

L'importo complessivo dell'ultimo SAL emesso, non potrà essere superiore al 90% dell'importo offerto; la restante quota non inferiore al 10% verrà corrisposta attraverso lo stato finale all'emissione del Certificato di Collaudo, in caso di esito favorevole.

Sulle somme pagate dal soggetto finanziatore dalla data di erogazione fino alla data di firma del verbale di presa in consegna dell'opera e messa in decorrenza del contratto di locazione finanziaria, decorreranno interessi di prelocazione calcolati, prendendo a riferimento il tasso euribor 3 mesi (base 365 gg.) media mese precedente ciascun pagamento, desunto da "Il Sole 24 Ore" maggiorato dello spread offerto in sede di gara.

Articolo 10 - Interessi di Mora

Sulle rate di leasing non pagate alle scadenze prestabilite, dovranno essere corrisposti al Soggetto Finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno

diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento.

Gli interessi di mora saranno calcolati al tasso contrattuale di cui al precedente art. 9 maggiorato di un punto percentuale annuo, calcolato sulla base di un anno (365 giorni) per il numero effettivo dei giorni trascorsi.

Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della Legge 24 gennaio 1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno dovuti con decorrenza dal primo giorno feriale successivo al giorno di scadenza pattuito.

Articolo 11 - Oneri esclusi dal corrispettivo della locazione finanziaria

Nel canone di locazione finanziaria non sono comprese le spese di utenza (acqua, luce, fognature, ecc.) che sono in qualunque caso, a completo carico del soggetto Utilizzatore. Il Soggetto Finanziatore non potrà mai essere ritenuto responsabile per la mancata erogazione delle forniture oggetto delle utenze, qualunque ne sia stata la causa.

Articolo 12 - Godimento degli impianti da parte della Stazione Appaltante

Il Soggetto Finanziatore garantisce alla Stazione Appaltante, per tutta la durata del periodo di locazione finanziaria, il pacifico godimento delle opere realizzate e delle sue pertinenze, contro eventuali molestie arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulle opere stesse.

Le Opere dovranno essere utilizzate dalla Stazione Appaltante con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo adeguato e atto a mantenerle sempre in buono stato di manutenzione, nonché senza arrecare danno o molestia a terzi.

La Stazione Appaltante si impegna ad osservare scrupolosamente ogni disposizione relativa alla custodia ed all'uso delle Opere, alla tutela dei suoli, a tutte le norme di legge e regolamenti locali in materia di lavoro, antinfortunistica, igiene ed antinquinamento; a rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di protezione dell'ambiente nonché ogni disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La Stazione Appaltante, inoltre, provvederà alla sottoscrizione di apposito contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria e mantenimento in efficienza, a proprie cure e spese, con il Soggetto Realizzatore tenendo manlevato il Soggetto Finanziatore da tutti gli oneri ad essa connessi esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 13 - Tutele e Facoltà riconosciute al Soggetto Finanziatore

Nelle more del collaudo tecnico amministrativo definitivo, in caso di vizi e difetti delle Opere realizzate, fermo l'obbligo della Stazione Appaltante di provvedere comunque al pagamento dei canoni di locazione e di tutti gli importi dovuti al Soggetto Finanziatore in forza del Contratto di Leasing, la Stazione Appaltante avrà azione diretta nei confronti del Soggetto Realizzatore.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare il Soggetto Finanziatore di ogni iniziativa in tal senso.

La Stazione Appaltante, nella sua qualità di custode, sarà responsabile per ogni e qualsiasi danno causato alle opere o provocato dalle opere o dal loro uso a persone e beni, anche di terzi, tenendo indenne e manlevato il Soggetto Finanziatore.

La Stazione Appaltante, dalla data di presa in consegna delle opere, si impegna a coltivare, a proprie cura e spese, ogni iniziativa, anche in sede processuale, per tutelare, nei confronti di qualsiasi terzo, diritti e ragioni relativi all'opera o alla sua utilizzazione, restando sin da ora legittimata ad agire. Di ogni attività svolta dovrà tenere informato il Soggetto Finanziatore.

Resta inteso che saranno a carico della Stazione Appaltante gli oneri e le spese, anche processuali, per la salvaguardia dei diritti, azioni e ragioni inerenti alle opere oggetto del presente contratto.

Il Soggetto Finanziatore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto di Leasing in qualsiasi momento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 14 - Decadenza del Beneficio del Termine

In caso di mancato pagamento da parte della Stazione Appaltante di più di due canoni consecutivi il Soggetto Finanziatore sarà autorizzato a dichiarare la Stazione Appaltante decaduta dal beneficio del termine, senza alcuna pronunzia giudiziale, dandone semplice comunicazione alla stessa con lettera raccomandata.

In caso di decadenza dal beneficio del termine dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni lavorativi bancari dalla ricezione della relativa comunicazione a rimborsare ogni somma dovuta in ragione del Contratto di Leasing per capitale, unitamente agli interessi, anche di mora maturati sullo stesso, nonché ogni altra somma altrimenti dovuta al Soggetto Finanziatore per qualunque ragione in base al contratto.

A fronte dei pagamenti di cui al punto precedente la Stazione Appaltante potrà esercitare il diritto di opzione con le forme di cui al successivo art. 15.

Articolo 15 - Opzione di Riscatto

Alla scadenza del contratto di leasing viene concordemente riservato all'Utilizzatore il diritto di esercitare l'opzione finale di acquisto della proprietà degli impianti .

Il prezzo per l'esercizio del diritto di opzione di riscatto viene stabilito in Euro 15.000 (€ 5.000 per ogni impianto). Al fine di consentire l'esercizio del diritto di opzione di riscatto, il Soggetto Finanziatore si obbliga a comunicare all'Utilizzatore, 6 mesi prima della scadenza del contratto di leasing, l'imminente scadenza e la facoltà di esercitare il diritto di opzione. Contestualmente alla comunicazione il Soggetto Finanziatore si obbliga ad inviare all'Utilizzatore il rendiconto di tutta l'operazione, nonché le informazioni e documentazioni che saranno ritenute necessarie per l'esercizio del diritto di opzione.

Il diritto di opzione finale verrà esercitato dall'Utilizzatore mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto Finanziatore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi considerati equipollenti dalla normativa all'epoca vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni precedenti la scadenza del contratto.

Il diritto di opzione finale potrà essere esercitato a condizione che siano state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il contratto e previo pagamento di tutte le somme ancora dovute al Soggetto Finanziatore.

L'atto notarile di trasferimento del diritto di proprietà, dovrà essere stipulato dinanzi a notaio scelto dall'Utilizzatore, alla scadenza del contratto di leasing con contestuale pagamento del prezzo di riscatto nonché di tutti i relativi accessori, spese, imposte e tasse.

Come definito nell'ambito della documentazione di gara, l'imposta di registro annuale del contratto di leasing è versata dal Soggetto Finanziatore e in seguito fatturata alla Stazione Appaltante che, all'atto dell'eventuale riscatto finale, la porterà in detrazione della relativa imposta ipocatastale.

Contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile si provvederà all'estinzione del diritto di superficie.

Allo scadere della locazione finanziaria, qualora la Stazione Appaltante non abbia esercitato l'opzione di riscatto, gli Impianti verranno smantellati a cura del Soggetto

titolare del contratto di mantenimento in efficienza degli impianti al fine della riconsegna delle aree libere da persone e cose alla scadenza del diritto di superficie.

Articolo 16 - Opzione di Riscatto Anticipato

Le parti convengono che è facoltà dell'Utilizzatore, decorsi 2 anni dalla sottoscrizione del presente contratto, procedere al riscatto anticipato degli Impianti. L'esercizio di tale facoltà comporterà il pagamento dei canoni a scadere, attualizzati, alla data di risoluzione del contratto, allo stesso tasso utilizzato per il calcolo dei canoni di locazione finanziaria senza spese o penali.

A tal fine l'Utilizzatore comunicherà per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi considerati equipollenti dalla normativa all'epoca vigente, al Soggetto Finanziatore, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata i-esima la volontà di esercitare l'opzione di acquisto anticipato.

L'atto notarile di trasferimento del diritto di proprietà conseguente all'esercizio del diritto di opzione di riscatto anticipato, dovrà essere stipulato dinanzi a Notaio scelto dall'Utilizzatore. Contestualmente si estinguerà il diritto di superficie e nulla sarà dovuto al Finanziatore a titolo di rimborso per l'estinzione anticipata del contratto.

Articolo 17 - Recesso del Soggetto Finanziatore

Il Soggetto Finanziatore non potrà recedere anticipatamente dal presente contratto.

Articolo 18 - Sublocazione

Il Soggetto Finanziatore dichiara specificatamente di autorizzare fin d'ora l'Utilizzatore a cedere gli impianti in oggetto, in sublocazione a società dallo stesso partecipate previa comunicazione scritta, rimanendo la Stazione Appaltante comunque vincolata al versamento dei canoni e di ogni altro obbligo derivante dal presente contratto.

TITOLO III

DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA SOGGETTO REALIZZATORE E UTILIZZATORE

Articolo 19 - Oneri ed obblighi generali a carico del Soggetto Realizzatore

Il Soggetto Realizzatore dovrà eseguire tutte le prestazioni ed attività necessarie per la realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto previsto dal presente contratto, dagli

elaborati progettuali e dalle specifiche tecniche sia normative sia da quanto offerto in gara con l'osservanza di tutte le norme di legge, decreti e regolamenti vigenti in materia.

Ad integrazione di quanto indicato nel Capitolato Speciale Prestazionale, tra gli obblighi del Realizzatore vi sono:

- l'osservanza delle norme in materia di lavoro relativamente ai propri dipendenti impiegati per l'esecuzione del contratto;
- l'applicazione agli stessi delle condizioni normative e retributive di cui agli accordi economici collettivi di lavoro;
- l'osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza, protezione e assicurazione di tali dipendenti.

Il Soggetto Realizzatore manleva la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità e la tiene indenne da qualsiasi onere o pretesa che possa derivare a quest'ultima in relazione all'utilizzo di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione del contratto.

Articolo 20 - Progettazione

Il progetto dovrà essere redatto in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale Prestazionale.

Il progetto dovrà essere sviluppato ad un grado di dettaglio tale da contenere l'indicazione delle caratteristiche dimensionali e dei particolari costruttivi delle opere da realizzare e, in particolare, per gli Impianti, gli schemi ed i dettagli degli stessi, comprensivi dei tracciati, delle dimensioni e delle relative caratteristiche tecniche e prestazionali.

Lo sviluppo degli elaborati grafici di progetto avverrà sulla base della tempistica indicata nel termine previsto dal cronoprogramma contenuto nell'offerta presentata in sede di gara.

Gli elaborati grafici di progetto dovranno essere consegnati alla Committente da parte del Realizzatore, sia in supporto cartaceo che informatico.

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la realizzazione degli impianti nei siti indicati in premessa sarà soggetta alle procedure autoritative eventualmente necessarie.

Articolo 21 - Progettazione definitiva ed esecutiva

Progetto Definitivo

I contenuti del progetto definitivo sono indicati nel Capitolato Speciale Prestazionale.

Nel caso in cui i ritardi imputabili al Soggetto Realizzatore nella predisposizione degli elaborati progettuali, dovessero comportare danni all'Amministrazione, quest'ultima si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno sofferto.

L'Amministrazione procederà all'approvazione del Progetto Definitivo ovvero proporrà eventuali modifiche. Le predette modifiche dovranno essere recepite dal Soggetto Realizzatore nei contenuti del progetto esecutivo.

Progetto Esecutivo

I contenuti del progetto esecutivo sono indicati nel Capitolato Speciale Prestazionale.

Nel caso in cui i ritardi imputabili al Soggetto Realizzatore nella predisposizione degli elaborati progettuali, dovessero comportare danni all'Amministrazione, quest'ultima si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno sofferto.

Articolo 22 - Realizzazione dei Lavori

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un direttore di cantiere nominato dal Realizzatore che avrà la responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori con funzioni altresì di Datore di lavoro ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/2008.

Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel progetto approvato, nel rispetto delle specifiche indicate nel Capitolato speciale prestazionale eseguendo tutte le opere necessarie ed opportune, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d'opera occorrenti in conformità alla Legge, ai Permessi, alle regole dell'arte.

Articolo 23 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Il Soggetto Realizzatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81 /2008;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei

lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c), pur se non materialmente allegati, formano parte integrante del presente contratto .

Il Soggetto Realizzatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del Soggetto Realizzatore , previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il Soggetto Realizzatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui subappaltate al criterio «incident and injury free».

Articolo 24 - Condizioni di esecuzione

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Realizzatore conferma e dà espressamente atto:

- di essersi recato sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente e di aver preso cognizione delle condizioni esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere eseguite e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti e di tutte le circostanze che possano direttamente avere influenza sulle modalità di svolgimento dei lavori;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- che quanto stabilito per gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza nel luogo dove i lavori devono essere eseguiti, è ritenuto congruo e tiene altresì conto di tutti gli oneri per il coordinamento operativo tra i diversi piani di sicurezza riferiti agli

interventi di subappaltatori, cottimisti ecc., in fase di esecuzione relativi ai lavori nell'area di intervento e della tipologia dell'opera.

Il Realizzatore deve altresì provvedere, salva l'applicazione della disciplina delle varianti, all'esecuzione di quei lavori che, pur non essendo espressamente indicati nel contratto o nei documenti contrattuali, derivino logicamente dalle regole dell'arte e dalla natura delle opere da eseguire e siano tecnicamente e funzionalmente connessi a quelli descritti nel contratto e nei documenti contrattuali.

Il Realizzatore dovrà demolire e/o rifare tutti i lavori eseguiti in difformità da quanto sopra indicato. In difetto, dopo aver inutilmente assegnato al Realizzatore un congruo termine per provvedervi, la Stazione Appaltante potrà procedere direttamente, o tramite altre imprese, alla demolizione e ai rifacimenti che si rendessero necessari, addebitando le relative spese al Realizzatore stesso.

Tutte le comunicazioni (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni) al Realizzatore saranno effettuate in forma scritta. In particolare, le comunicazioni in cantiere avverranno a mezzo di ordini di servizio controfirmati, per ricezione, dal Realizzatore.

Articolo 25 - Consegna e Inizio dei Lavori

La data di consegna dei lavori, ai fini dell'avvio delle relative lavorazioni come previste nel cronoprogramma, sarà concordata con congruo anticipo tra le parti. Della consegna viene redatto un apposito verbale che deve essere sottoscritto dalla Stazione Appaltante nonché dal Realizzatore. Al momento della consegna, il cantiere dovrà essere in condizioni idonee per poter iniziare ed utilmente proseguire i lavori di cui al relativo verbale.

La consegna potrà avvenire anche per partite ed in tempi diversi. In tali casi, in relazione ad ogni consegna parziale, viene redatto verbale ai sensi del capoverso che precede. Nel caso di consegne parziali, le parti dovranno preventivamente e concordemente stabilire l'oggetto di tali consegne e le relative tempistiche.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorreranno i termini di esecuzione. In caso di consegne per partite o tempi diversi, detti termini decorreranno dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

La consegna dei lavori risulterà da apposito verbale sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e da un Rappresentante del Realizzatore.

La Stazione Appaltante si obbliga a consentire al Realizzatore, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, l'accesso alle aree oggetto allo scopo di approfondire le indagini geologiche, geognostiche, archeologiche e simili, anche al fine di una corretta valutazione dei tempi di esecuzione dei lavori.

Articolo 26 - Direzione dei Lavori – Coordinatore per la Sicurezza

I lavori saranno eseguiti, sotto la direzione di uno o più tecnici abilitati e nominati dalla Stazione Appaltante e con oneri a carico del Soggetto Realizzatore secondo quanto previsto in materia dalle norme comunitarie e nazionali.

I lavori saranno eseguiti sotto la sorveglianza del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), nominato dal Stazione Appaltante e con oneri a carico del Soggetto Realizzatore.

Articolo 27 - Varianti in Corso di Opera

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all'art. 132, primo comma, del Codice dei Contratti e precisamente:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, intervenuta impossibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) le varianti in corso d'opera potranno essere richieste dall'Amministrazione o proposte dal Soggetto Realizzatore; in tali ipotesi, entro 30 (trenta) giorni o altro termine concordato tra le Parti, il Soggetto Realizzatore provvederà a comunicare per iscritto all'Amministrazione, gli interventi ritenuti necessari

con l'indicazione delle relative quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e la valutazione dell'importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dell'elenco dei prezzi contenuto nel Progetto esecutivo.

Nell'ipotesi di cui alla lett. e) il Soggetto Realizzatore è tenuto a sopportare i costi della nuova progettazione nonché a risarcire l'Amministrazione di qualsiasi danno o pregiudizio da questi subito in relazione agli errori o omissioni progettuali.

Articolo 27 - Sospensioni

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di autorizzare o di disporre per iscritto, in qualsiasi momento, la sospensione dei lavori, globalmente o per singole partite qualora:

- cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili speciali circostanze impediscano che i lavori procedano utilmente ovvero pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d'arte degli stessi;
- si verifichino i casi di varianti ai progetti ed alle opere.

In caso di sospensione, il Realizzatore avrà diritto ad uno spostamento dei termini di ultimazione per i lavori pari alla durata della sospensione stessa.

E' fatto divieto al Realizzatore, salvo giustificato motivo, di sospendere o rallentare i lavori di sua iniziativa. Non è considerato giustificato motivo di sospensione o rallentamento il caso di controversie e/o contestazioni che dovessero insorgere con i subappaltatori, i fornitori o qualsivoglia terzo.

Articolo 28 - Ultimazione dei lavori - Conto Finale - Collaudi

Il Realizzatore provvederà a comunicare alla Stazione Appaltante l'avvenuta sostanziale ultimazione dei lavori. La Stazione Appaltante redigerà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il relativo processo verbale, invitando Il Realizzatore ad assistere a tale redazione nonché alle operazioni ad essa propedeutiche, e attesterà in tale verbale l'ultimazione dei lavori, ove effettivamente avvenuta.

I lavori si intendono sostanzialmente ultimati, ai fini del tempo utile e dell'emissione del relativo verbale, anche quando vi siano ancora da realizzare lavorazioni marginali di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. In tale caso, la Stazione Appaltante assegnerà al Realizzatore, con lo stesso verbale di ultimazione, un

congruo termine non superiore a 30 (trenta) giorni per il completamento delle suddette lavorazioni, che devono essere indicate con precisione nel verbale.

Una volta effettuati gli adempimenti di cui sopra, la Stazione Appaltante provvederà senza ritardo a redigere e consegnare al Realizzatore il conto finale dei lavori, che riporterà l'indicazione dell'ammontare globale del corrispettivo dell'appalto, comprensivo di ogni voce, incluse eventuali varianti e lavori in economia.

I Documenti utili al collaudo delle opere, necessario per l'ottenimento dell'incentivo del conto energia, dovranno essere predisposti e messi a disposizione della Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla posa dei gruppi di misura e/o del verbale dell'UTF. La stazione appaltante in possesso dei suddetti documenti procederà al collaudo tecnico degli impianti e alla contestuale redazione del verbale di presa in carico. A far data dalla presa in carico degli impianti da parte della Stazione Appaltante la stessa attiverà il contratto di mantenimento in efficienza degli stessi. Il collaudo tecnico - amministrativo avverrà nei tempi e secondo le prescrizioni di legge. Salva l'applicazione delle previsioni di legge e, quindi, dell'art. 1665 cod. civ., l'opera si intenderà accettata con l'emissione del certificato di collaudo tecnico - amministrativo. L'accettazione darà luogo alla consegna dell'opera alla Stazione Appaltante ad ogni effetto, ma permane la responsabilità del Realizzatore per i vizi occulti.

Qualora in sede di collaudo tecnico dell'impianto e/o tecnico - amministrativo siano riscontrati vizi o difetti di tale gravità da rendere l'opera non idonea all'uso cui è destinata, la Stazione Appaltante potrà rifiutare l'emissione del certificato di collaudo. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà – in alternativa – richiedere che il prezzo sia diminuito in corrispondenza del minor valore delle opere realizzate ovvero demandare la risoluzione del contratto salva, in entrambi i casi, la richiesta di risarcimento dei danni nel caso di colpa del Realizzatore. Se i vizi e difetti sono invece meno gravi e, comunque, riparabili in breve tempo, la Stazione Appaltante prescriverà specificatamente le attività da eseguire per porvi rimedio, assegnando al Realizzatore un congruo termine per provvedervi. In tale ultimo caso, il certificato di collaudo sarà rilasciato una volta che Il Realizzatore abbia completamente e regolarmente eseguito quanto prescritto.

Nel caso in cui, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione, si dovesse/ro rivelare problemi che comportano ritardo nella realizzazione del/gli impianti, la Stazione Appaltante potrà in contraddittorio con l'Aggiudicatario sospendere i lavori fino all'eliminazione della causa ostativa alla ultimazione.

Prima dell'avvenuta integrale ultimazione dei lavori, potrà essere richiesto il collaudo di una singola parte di essi utilizzabile autonomamente o di un singolo impianto. In tale caso, la Stazione Appaltante dovrà fare precedere tale collaudo, che produrrà i suoi effetti limitatamente alla parte cui si riferisce, alla redazione, in contraddittorio tra la stessa e il Realizzatore, di uno stato di consistenza dei lavori, che ne dovrà attestare anche la autonoma fruibilità nonché l'assenza di interferenze con i lavori ancora in corso. La Stazione Appaltante potrà ricevere in consegna e, quindi, utilizzare le opere oggetto di tale parziale collaudo. Tuttavia la Stazione Appaltante dovrà apprestare tutte le misure necessarie per evitare che, in ragione della contestuale esecuzione delle ulteriori lavorazioni, non siano arrecati danni al Realizzatore o a terzi od intralcio all'esecuzione delle lavorazioni ancora in corso.

Articolo 29 - Subappalto

Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice, i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.

Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del Codice.

Articolo 30 - Obbligo di custodia – Ripiegamento del cantiere

Dall'avvio del cantiere sino alla presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante, il Realizzatore assume tutti gli obblighi di custodia anche durante eventuali periodi di sospensione lavori. Il Realizzatore deve provvedere quindi, a propria cura e spese e sotto la sua responsabilità, alla custodia del cantiere, delle opere e dei materiali di propria fornitura.

Il Realizzatore dovrà altresì provvedere, a tempo debito, al ripiegamento del cantiere, effettuando, a sua cura e spese, la demolizione delle installazioni provvisorie ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta delle proprie lavorazioni secondo la normativa vigente, lasciando l'area utilizzata sgombra e ben sistemata. Inoltre, dovrà provvedere, a sua cura e spese, a ripristinare opere ed impianti di proprietà della Stazione Appaltante e/o di terzi eventualmente danneggiati nel corso dei lavori.

Articolo 31 - Mantenimento in efficienza e manutenzione

Il Soggetto Realizzatore si impegna a sottoscrivere apposito contratto disciplinante il mantenimento in efficienza e le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti a fronte della corresponsione di specifico canone da parte della Stazione Appaltante.

Il Soggetto Realizzatore, in quanto titolare del contratto di cui al comma precedente, deve garantire a richiesta del Comune, lo smaltimento finale dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi, con apposita fideiussione.

Le parti si danno reciprocamente atto che il piano di smaltimento con relativa stima dei costi è il piano approvato in sede di gara ed allegato al contratto di appalto per la manutenzione.

TITOLO IV GARANZIE E PENALI

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Articolo 32 - Garanzie previste dal Codice dei Contratti

L'Aggiudicatario in conformità a quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs 163/06 ha prestato la cauzione definitiva per l'importo di Euro _____ mediante _____.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, ai sensi e nelle misure previste dall'art. 111 del D.Lgs. 163/06, l'Aggiudicatario (ovvero direttamente il Progettista se presente nell'ATI) dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in originale o in copia autenticata conforme all'originale, polizza di responsabilità civile professionale stipulata dall'incaricato dell'attività di progettazione con primario Istituto Assicurativo e/o Bancario a favore della Stazione Appaltante (nel caso l'Aggiudicatario si avvalga di progettisti esterni alla propria organizzazione) e del Soggetto Realizzatore, a garanzia degli oneri di progettazione di cui al presente Contratto nonché degli obblighi previsti dall'art. 105 del D.P.R. 554/99. La polizza dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore dei lavori progettati al netto dell'I.V.A. e dovrà coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Definitivo o del Progetto Esecutivo, che abbiano determinato per la Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori costi, anche per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera d) del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione; dovrà coprire,

altresì, tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell'incaricato della progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.

Il Soggetto Realizzatore deve inoltre prestare le seguenti coperture assicurative:

- I. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice, assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il Soggetto Realizzatore ha stipulato a tale scopo, un'assicurazione sino alla data di emissione del collaudo, con polizza numero _____, emessa in data _____ rilasciata da _____, come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di Euro _____ (_____) pari all'importo del contratto al lordo dell'IVA;
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro _____ (_____)

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123.

- II. Il Soggetto Realizzatore, ai sensi dell'art. 129 comma 2 del Codice, è tenuto altresì a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi; il limite di indennizzo non dovrà essere inferiore al 40% (quaranta per cento) delle opere realizzate.

Articolo 33 - Garanzie sul prodotto/impianto

L'Aggiudicatario deve fornire le seguenti garanzie:

- I. garanzia sul rendimento elettrico del prodotto della durata di anni 25,
- II. ulteriori garanzie offerte sul prodotto in sede di gara

Articolo 34 - Garanzie sulla Performance

Il Soggetto Realizzatore ha stipulato e depositato presso la stazione appaltante una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto di credito o

assicurativo, (n:_____del_____rilasciata da_____) (cd. "Performance Ratio" (PR)) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo di realizzazione degli impianti (comprese le spese tecniche e esclusa la manutenzione). In sede di Collaudo tecnico, il Collaudatore designato dalla Stazione Appaltante, con strumentazione rispondente ai criteri di misura indicati nella Guida CEI 82-25 messa a disposizione dal Soggetto Realizzatore, dovrà eseguire una verifica delle condizioni riportate nell'allegato 1 del DM 19 Febbraio 2007 (tra il campo ed il gruppo di misura UTF). La prova dovrà dar luogo ad un valore istantaneo $\geq 0,79$ applicando la seguente relazione:

- $Pca / ((Pnom/Istc)*I)$. Il significato della terminologia è quello riportato nel D.M. 19.02.2007.

Il superamento della prova di misura è considerato requisito necessario, sufficiente ed equivalente al superamento del Performance Ratio (PR) al 79%.

Nel caso in cui il Soggetto Realizzatore non superi il performance ratio, la stazione appaltante escuterà la polizza fideiussoria o assicurativa per un valore economico calcolato in base alla seguente formula:

$$x (\%) = \Delta \times 100 / (79 - 76,5)$$

dove

x (%) è la percentuale di incameramento sull'importo della fidejussione

Δ è la differenza tra il rendimento misurato e 0,79 (rendimento minimo imposto)

Pertanto per un $\Delta = 0$ risultato del dato di misura $\geq 0,79$ non sarà prelevato nessun importo dalla fideiussione, per un $\Delta = 2,5$ (massima differenza ammessa), sarà prelevato il 100% dell'importo della garanzia fideiussoria, salvi gli ulteriori danni.

Qualora le misurazioni riportano valori inferiori al 0,765% (pertanto il Δ non può essere superiore a 2,5) di rendimento l'impianto si riterrà non collaudabile.

Detta condizione (misurazione che riporta valori inferiori al 0,765%) è considerata clausola essenziale del presente contratto, pertanto l'aggiudicatario è fin da ora reso edotto ed accetta che nel caso di risultato inferiore al 76,5 % esso costituisce condizione per la configurazione di grave inadempimento contrattuale; per tale ipotesi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La cauzione reca espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del c.c..

La stazione appaltante provvederà a svincolare la garanzia a seguito della emissione da parte del RUP di documento attestante l'avvenuto superamento del performance ratio al 79%.

Articolo 35 - Penale a carico del Soggetto Finanziatore

Il Realizzatore dovrà rispettare il cronoprogramma al fine di consentire l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2 - sexies del Decreto-Legge 25 gennaio 2010, n. 3, come convertito dalla Legge 41/2010. Le opere dovranno essere realizzate secondo le indicazioni e le prescrizioni definite nelle soluzioni tecniche individuate dal gestore di rete ed essere rese disponibili ai fini del collaudo. Gli impianti dovranno essere completi di tutta la documentazione tecnica, giuridica ed autoritativa connessa all'esercizio ed alla gestione per la conseguente accettazione da parte del gestore, al fine di ottenere l'inserimento dei gruppi di misura.

A garanzia del predetto adempimento contrattuale, essenziale in quanto condizionante il riconoscimento del contributo GSE previsto per l'anno 2010, il Soggetto Realizzatore ha stipulato e depositato presso la Stazione Appaltante garanzia fideiussoria, rilasciata da primario istituto di credito o assicurativo (n. _____ del _____ rilasciata da _____), pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di realizzazione dei lavori, che la Stazione Appaltante provvederà a svincolare a seguito dell'emissione da parte del RUP di documento attestante l'avvenuta esecuzione nei termini previsti o ad escutere nel caso di ritardo, superiore a 10 (dieci) gg. naturali, addebitabile al Soggetto Realizzatore. La cauzione reca espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Resta inteso che qualora il ritardo fosse conseguenza di cause non addebitabili in nessun modo all'Aggiudicatario (i.e. cause di caso fortuito, forza maggiore o cause attinenti il comportamento della Stazione Appaltante o di altri enti eventualmente coinvolti nella fase autoritativa) detto ritardo non sarà considerato elemento di inadempimento contrattuale e pertanto non darà luogo all'applicazione del presente articolo.

Articolo 36 - Penali da ritardo nella progettazione e nei lavori

Il Soggetto Realizzatore, per il tempo che impiegasse nella consegna del progetto definitivo, esecutivo e nell'esecuzione dei lavori, oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, e fuori del caso previsto all'articolo che precede, dovrà sottostare ad una penale pecuniaria pari al 1 per mille rispettivamente dell'ammontare netto contrattuale delle spese tecniche e dell'ammontare netto contrattuale di realizzazione dei lavori (esclusa la manutenzione), per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'ammontare dei lavori.

Raggiunta tale percentuale l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo del Soggetto Realizzatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare e anche in misura superiore alla penale stessa.

Il pagamento della penale deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal Stazione Appaltante, indicante l'infrazione compiuta.

L'eventuale presentazione di reclami, osservazioni, deduzioni, rimostranze, doglianze, contestazioni, eccezioni, scritti difensivi o di qualunque altro atto d'opposizione alla contestazione non esenta il Soggetto Realizzatore dal pagamento della penale comminata.

Qualora, scaduto il termine, il Soggetto Realizzatore non avesse spontaneamente effettuato il pagamento della penale ed anche qualora fosse stato sporto reclamo o opposizione di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante può disporre che il Soggetto Finanziatore ne deduca il relativo importo dal successivo SAL, autorizzandolo solo per l'importo al netto della penale.

E' fatto salvo l'esperimento delle azioni dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

TITOLO V

RISOLUZIONE – REVOCA

Articolo 37 - Risoluzione per inadempimento del Soggetto Realizzatore

Ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ. la Stazione Appaltante in caso di inadempienze in relazione a qualunque obbligo derivante del presente contratto o dalla normativa vigente tempo per tempo, anche tecnica, contesta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli inadempimenti riscontrati, assegnando al Soggetto

Realizzatore un congruo termine per cessare la situazione di inadempimento e per porre rimedio alle eventuali conseguenze.

Qualora il termine per cessare l'inadempimento e porre rimedio alle eventuali conseguenze, come sopra assegnato, trascorra invano, la Stazione Appaltante potrà risolvere il presente contratto.

La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente contratto alle seguenti condizioni:

- ▶ reiterate gravi inosservanze di norme legislative e di regolamenti;
- ▶ quando sia intervenuto a carico del Soggetto Realizzatore stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- ▶ gravi violazioni delle clausole contrattuali che comprendono la regolarità del servizio nonché il rapporto di fiducia fra Stazione Appaltante e Soggetto Realizzatore;
- ▶ cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona dei diritti e degli obblighi inerenti i servizi concessi;
- ▶ grave negligenza o frode da parte del Soggetto Realizzatore.

Ai sensi dell'art 1456 cod. civ. Stazione Appaltante e Soggetto Realizzatore convengono espressamente che il contratto si intenderà risolto di diritto senza che il Soggetto Realizzatore abbia nulla a pretendere nel caso in cui le obbligazioni così come definite agli articoli precedenti non siano adempiute secondo le modalità tutte nei medesimi previste.

Articolo 38 - Recesso del Soggetto Realizzatore

E' fatto espresso divieto al Soggetto Realizzatore di recedere dal presente contratto.

Articolo 39 - Sostituzione del Soggetto Fallito o gravemente inadempiente

In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi altra causa impeditiva all'adempimento delle obbligazioni previste a carico del Soggetto Realizzatore o del Soggetto Finanziatore e in tutti i casi in cui intervengano cause di risoluzione del presente contratto per motivi attribuibili al Soggetto Realizzatore o al Soggetto Finanziatore, il Soggetto non fallito o non inadempiente è obbligato a sostituire

l'altro contraente, con l'assenso della Stazione Appaltante, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche e alle medesime condizioni proposte dall'Aggiudicatario in sede di offerta. La designazione di cui al presente comma deve intervenire entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione scritta dell'intenzione di risolvere il contratto ovvero dell'evento impeditivo all'adempimento. E' in facoltà della Stazione Appaltante dar corso alla risoluzione del contratto in luogo della sostituzione del contraente fallito o inadempiente.

Per i casi di cessione d'azienda, fusione, scissione e altri atti di trasformazione che interessino il Soggetto Realizzatore o il Soggetto Finanziatore si applica la disposizione di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/06, fermo quanto previsto al precedente comma in caso di opposizione al subentro con effetti risolutivi del contratto.

E' in facoltà della Stazione Appaltante, in caso di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento o fallimento e di inapplicabilità della disposizione di cui al primo capoverso, applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/06.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 - Rapporti fra le parti

La Stazione Appaltante svolge attività di alta sorveglianza e vigilanza sulle attività svolte dal Soggetto Realizzatore.

La Stazione Appaltante effettua ogni controllo ritenuto opportuno sulle attività oggetto del presente Contratto.

La Stazione Appaltante collabora con l'Aggiudicatario, per l'intera durata del Contratto, per la migliore esecuzione di tutte le prestazioni, mediante la tempestiva adozione di tutti quei provvedimenti, di sua competenza, necessari per dare piena attuazione ed esecuzione alle leggi e/o regolamenti disciplinanti i lavori ed i servizi in oggetto nonché per eliminare ogni impedimento alla regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 41 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto espressamente divieto al Soggetto Finanziatore ed al Soggetto Realizzatore, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento danni e spese causati, cedere il presente contratto.

E' vietata ogni forma di sub-concessione, totale o parziale, di diritto o di fatto, del presente contratto, pena la decadenza e la susseguente nullità.

Articolo 42 - Spese

Le spese tutte dipendenti, conseguenti o in ogni modo derivanti dal presente contratto sono ad esclusivo carico del Realizzatore. Ai fini fiscali il valore del presente contratto è indicato in Euro _____(_____).

Essendo gli importi soggetti ad IVA, il Realizzatore richiede la registrazione dello stesso a tassa fissa.

Art. 43 - Foro Competente

E' esclusa la clausola arbitrale. Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi controversia inerente e/o comunque connessa al presente contratto, alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

Art. 44 - Riservatezza dei dati

Tutti i dati che la Stazione Appaltante fornisce sono individuati come dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dal Decreto stesso.

Il Realizzatore assume l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 8 della Legge sopra citata.

Articolo 45 - Domicilio e Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R o altri mezzi eventualmente concordati tra le Parti, ai seguenti indirizzi:

- quanto alla Stazione Appaltante: Comune di Casina
- quanto all'Associazione Temporanea di Imprese.....;
- quanto al Soggetto Realizzatore:.....;
- quanto al Soggetto Finanziatore:.....;